



ISTITUTO COMPRESIVO
S.D'ACQUISTO
CERVETERI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Distretto 30° - Via Settevene Palo, 33 – 00052


Codice Fiscale: 91064910580 **Tel:** 06 99551100

Sito: www.icsdacquisto.edu.it **Email:** rmic8dc00t@istruzione.gov.it **Pec:** rmic8dc00t@pec.istruzione.it

Documento

sugli esami di stato conclusivi

del primo ciclo d'istruzione



© Can Stock Photo - csp8170923

**APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
DEL 4 MAGGIO 2021**

Cerveteri, 4 maggio 2021

Premessa

L'alunno, al termine del triennio, sostiene l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, volto a verificare il livello di conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, nonché il grado di maturità globale raggiunto; la sistematizzazione dei suoi saperi gli permetterà di effettuare scelte consapevoli per il futuro.

E' necessario, pertanto, riservare particolare attenzione a questa fase finale del ciclo di istruzione.

Dalla Circ. 28 del 15 marzo 2007 e successive circolari (C.M. n. 49 del 20 maggio 2010) si evince che una buona scuola:

1. pone al centro l'alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione;
2. mette in primo piano l'obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani;
3. opera per l'inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana (NAI);
4. tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo;
5. verifica con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni Nazionali;
6. si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo.

1. Quadro normativo di riferimento

Criteri orientativi per l'esame di licenza media D.M. 26 agosto 1981;

Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri 27 marzo 2008;

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) del 29 aprile 2008;

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: DPR n° 122 del 22 giugno 2009

Validità dell'anno scolastico (CM N. 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011);

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Istruzioni a carattere permanente CM 48 del 31 maggio 2012

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di stato - D. Lgsv. 62/2017

Ordinanza Ministeriale n° 52 del 03 marzo 2021

2. Documentazione

Il coordinatore di classe, in collaborazione con il consiglio di classe, cura la predisposizione della seguente documentazione:

1. La relazione finale sulla classe, approvata e sottoscritta dall'intero consiglio di classe contenente la presentazione della classe (composizione, breve resoconto delle attività formative rilevanti, indicazioni sulla continuità didattica, metodo di lavoro del consiglio di classe, caratteristiche del gruppo-classe al termine del triennio, sintesi dei risultati raggiunti al termine della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e trasversali fissati dal consiglio di classe);
2. I programmi d'esame, preparati e firmati dai docenti e dagli alunni, divisi per disciplina.
3. Eventuali documentazioni significative dell'attività svolta nell'ultimo anno del triennio.

Nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vengono inoltre presentati:

- per gli studenti con certificazione L. 104/92, gli elementi caratterizzanti del PEI, l'eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento delle stesse e di valutazione. Le prove d'esame dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, consentendo allo studente l'uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al momento di verifica. Lo studente con certificazione ai sensi della L. 104/92 è generalmente tenuto a svolgere la prova nazionale. La Commissione d'esame, se non ritiene la prova nazionale adeguata al percorso dello studente, può strutturare preventivamente una prova differenziata da utilizzare in sostituzione della prova nazionale stessa;

- per gli studenti con DSA, gli elementi caratterizzanti il loro PDP e l'indicazione di eventuale utilizzo di strumenti compensativi nell'ambito delle prove scritte, che non possono essere differenziate rispetto alla classe. Gli strumenti compensativi possono essere: l'assegnazione di tempi più lunghi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici lettura da parte di un docente per la comprensione dei testi, uso del dizionario per la trascrizione di termini della lingua straniera, ulteriori modalità utilizzate nel corso dell'anno scolastico;
- per gli studenti con svantaggio (BES), gli elementi caratterizzanti il loro PDP e tutte le altre indicazioni ritenute utili;
- per gli studenti stranieri, gli elementi caratterizzanti il loro Piano degli Studi Personalizzato (PSP), con riferimento al percorso svolto soprattutto nell'ambito delle lingue straniere.

Si sottolinea che durante l'Esame di Stato la collegialità non è necessaria solo per una questione di forma, ma per il contributo e l'apporto personale che ogni insegnante può dare.

3. Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo (c.m. n.48 del 31/05/2012 -d. lgsv. 62/2017)

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione e muniti di tutta la documentazione che attesti il recupero tentato e le strategie individuate, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; in tal caso il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini previsti.

4. Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**).

Per l'anno scolastico 2018-2019 si rende noto che il monte ore annuo, in base all'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 corrisponde a 990 ore. Pertanto, come deliberato dal Collegio dei Docenti, il limite massimo di ore di assenze, calcolato sulla base di 33 settimane, corrisponde a **247,5 ore per gli alunni che frequentano il tempo-scuola normale di 30 ore settimanali (pari a 41 giorni, escludendo entrate in ritardo e uscite anticipate)**

Ai genitori di alunni con elevato numero di assenze il Consiglio di Classe dovrà aver inviato per tempo comunicazione scritta.

Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il Collegio dei Docenti di prevedere **“motivate deroghe in casi eccezionali”**, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 e dalla delibera annuale del Collegio dei Docenti in cui si contemplan:

- Assenze per motivi di salute (ricoveri, malattie invalidanti, malattie croniche, ecc) adeguatamente documentati
- Assenze per particolari motivi di disagio psicologico e/o familiare debitamente certificati dai servizi AUSL e/o medico di base e/o Servizi sociali
- Terapie e/o cure programmate
- Assenze documentate da parte dei servizi sociali
- Partecipazione documentata ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- Per alunni extracomunitari:
 - a. Assenze per ritardata iscrizione previa acquisizione dei dati relativi al percorso scolastico precedente
 - b. Assenze per soggiorni nei paesi d'origine per motivi di lavoro o ricongiungimento alla famiglia debitamente documentate
 - c. Ricongiungimento alla famiglia debitamente documentata anche nell'ambito della famiglia italiana.

Le motivazioni devono essere state preventivamente documentate.

Le deroghe potranno essere concesse solo in presenza di sufficienti elementi di giudizio per la valutazione finale.

5. Criteri di ammissione/ non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato

L'AMMISSIONE è garantita anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In tal senso il Collegio Docenti delibera quanto segue:

- Per gli studenti che presentino una o più insufficienze, il Consiglio di classe valuterà la possibilità dell'alunno/alunna di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, proprio delle discipline interessate, mediante lo studio personale, indicando i moduli del programma in cui evidenzia gravi carenze
- La valutazione non dovrà concentrarsi esclusivamente sulle insufficienze, ma terrà conto della situazione complessiva e in particolare dei seguenti aspetti:
 1. Impegno e partecipazione, anche relativamente alle attività di recupero attivate
 2. Progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale, dopo gli interventi di recupero in itinere
 3. Acquisizione sostanziale del metodo di studio
 4. Livello di acquisizione dei saperi essenziali e delle competenze di base
 5. Incidenza di problemi attinenti alla continuità didattica
 6. Fattori individuali oggettivamente condizionanti il processo di apprendimento
 7. Risultati significativamente positivi in più materie

La NON AMMISSIONE dipenderà dalle seguenti condizioni:

- a) La presenza di 4 (quattro) insufficienze, delle quali 3 gravi (voto 4) in italiano, matematica, inglese e spagnolo
- b) La documentazione scritta dei tentativi delle diverse strategie adottate per l'alunno e le risultanze del recupero effettuato per compensare le carenze.

Si precisa comunque che per evitare ogni automatismo e tenere sempre conto della specificità delle situazioni, si è stabilito che il Consiglio di Classe, nel caso in cui si verificano le suddette condizioni negative, valuti l'opportunità di ammettere l'alunno all'esame conclusivo in considerazione di adeguati miglioramenti rispetto alla situazione iniziale.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame con indicazione "Amnesso" seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio d'ammissione, ovvero "Non amnesso"; in caso di non ammissione all'esame le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati, in sede di scrutinio finale, al giudizio di idoneità, e a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

6. Determinazione del giudizio di idoneità

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il **giudizio di idoneità**, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs.59/2004 e successive modificazioni).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe prendendo in considerazione il percorso scolastico (nelle singole discipline, nell'impegno, nel comportamento) mostrato dall'allievo **durante gli anni trascorsi nella scuola secondaria di primo grado.**

COMMISSIONI D'ESAME:

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta da tutti i docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

7. Cronoprogramma dell'esame

- Assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 07.05.2021;
- Supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere tra il 7 maggio e il 6 giugno 2021;
- Caricamento sull'apposito corso di Classroom della versione finale dell'elaborato da parte degli studenti entro il 07.06.2021;
- Pubblicazione degli alunni ammessi all'esame di Stato e del calendario di svolgimento delle prove orali: 11.06.2021
- Svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato tra il 14 e il 18.06.2021;
- Pubblicazione dei risultati: lunedì 21.06.2021 alle 12.00

8. La prova orale

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato per il solo a.s. 2020/21 dall'OM n. 52 del 03/03/2021, consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami. L'esame si svolge in presenza, tuttavia potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima dell'inizio della sessione d'esame) o il presidente di commissione (successivamente all'inizio della sessione d'esame) ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. L'esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è

previsto, inoltre, per i candidati impossibilitati a essere presenti perché in ospedale o luoghi di cura o perché impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. Lo stesso vale per i commissari se impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.

L'esposizione dell'elaborato è finalizzata a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere (art. 8, c. 5, D. lgs 62/2017).

L'esposizione dell'elaborato, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite; non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze, né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione) ma tenderà a verificare come l'alunno utilizza gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli.

9. Valutazione della prova orale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO

COMPETENZE	VALUTAZIONE Livello iniziale=5 Livello base=6 Livello intermedio=7-8 Livello avanzato=9-10
<p>A. Produzione dell'elaborato*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I contenuti sono stati presentati in modo personale e originale 2. Le informazioni sono state rielaborate 3. I collegamenti interdisciplinari sono ben motivati 4. Le fonti consultate sono state citate in modo appropriato 5. L'organizzazione dei contenuti è efficace e funzionale alla presentazione 6. I contenuti sono presentati in una forma corretta 7. Durante la preparazione dell'elaborato sono state considerate le osservazioni suggerite dai docenti <p><small>*L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. ART 3, O.M. 03.03.21</small></p>	
B. Produzione orale	
<p>Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I concetti chiave sono stati esplicitati, spiegati e collegati tra loro 2. Sono esplicitate considerazioni personali rispetto al percorso di approfondimento della tematica presentata 	
<p>Competenze comunicative (Lingua Italiana e Lingue straniere)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'elaborato è stato presentato usando un lessico appropriato 2. L'esposizione è stata chiara 3. Sono stati presentati argomenti nelle lingue straniere oggetto di studio in modo comprensibile e ordinato 4. Mostra capacità di ascolto e comprensione nelle interazioni sull'argomento presentato 	
<p>Competenze logico-scientifiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli aspetti caratterizzanti di una situazione o di un fenomeno appartenenti alla realtà naturale sono stati collegati agli aspetti della vita quotidiana 2. Sono state formulate ipotesi che sono state verificate utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 3. E' stato dimostrato di saper comprendere e utilizzato un linguaggio scientifico corretto 	

La valutazione dell'elaborato e della sua esposizione risulterà dalla media dei quattro voti in decimi espressi nelle quattro sezioni sopra riportate.

Tale valutazione andrà a far media con il voto di ammissione così da determinare il voto finale.

P.es.: Valutazione dell'elaborato e sua esposizione (media tra 9, 9, 9, 9) = 9

Voto di ammissione = 8

Valutazione finale (media tra 8 e 9) = 8,5

Voto in pagella = 9

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME PER ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 14 del Decreto Legislativo 741/3 ottobre 2017:

“Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

GLI ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR

n.122/2009. Pertanto per gli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal Regolamento.

10. Valutazione finale

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con **valutazione complessiva in decimi** e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

All'esito finale concorrono il giudizio di idoneità all'ammissione e la valutazione del colloquio pluridisciplinare. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.

“Al riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all'Esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.” (C.M. 51 del 20 maggio 09 e C.M. n. 49 del 20 maggio 2010).

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e il voto del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (art. 8, c. 7, D. lgs 62/2017).

Esempio: **Ammissione: 7**

Prova orale: (8, 8, 8, 7) 7,75

Voto finale: $(7 + 7,75) : 2 = 7,375$ arrotondato a 7

L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto esclusivamente delle valutazioni attribuite alle tre prove scritte e al colloquio.

11. Criteri di assegnazione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017).

I criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del punteggio finale all'**Esame di Stato pari a 10/10 (dieci decimi)**, relativi ai crediti e al **curricolo** sono i seguenti:

- voto di ammissione pari a 10/10 (dieci decimi)
- andamento costante/in progressione nel triennio;
- atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell'esperienza scolastica;
- ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti;
- eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del PTOF con esiti positivi (certificazioni, partecipazione con menzione di riconoscimento a concorsi e gare, partecipazione agli scambi culturali).
- colloquio orale particolarmente originale e personale

I criteri di assegnazione della lode costituiscono una proposta del Collegio Docenti che sarà portata all'attenzione della Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria.

12. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze (definita dal D. lgs 62/2017 art. 1, c. 6 e art. 9) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

I principi dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono i seguenti:

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo di istruzione;
- incoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione delle competenze dovrà esser ritirata in Segreteria nella prima decade di luglio e consegnata alla futura scuola.

13. Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione **"ESITO POSITIVO"** deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di **"ESITO NEGATIVO"**, *senza alcuna indicazione di voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita esclusivamente al colloquio.

14. Calendario

LUNEDI' 14 GIUGNO	Riunione plenaria docenti	Ore 10.30
LUNEDI' 14 GIUGNO	Colloqui	Ore 14.30-19.00
MARTEDI' 15 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.30-13.00 Ore 14.30-19.00
MERCOLEDI' 16 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.30-13.00 Ore 14.30-19.00
GIOVEDI' 17 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.30-13.00 Ore 14.30-19.00
VENERDI' 18 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.30-13.00 Ore 14.30-19.00
LUNEDI' 21 GIUGNO	Ratifica finale	Ore 16.30
MARTEDI' 22 GIUGNO	Pubblicazione risultati	Ore 10.00

15.Orario colloqui

Mattina

8.30	Alunno A
9.00	Alunno B
9.30	Alunno C
10.00	Alunno D
10.30	<i>Break</i>
11.00	Alunno E
11.30	Alunno F
12.00	Alunno G
12.30	Alunno H

Pomeriggio

14.30	Alunno A
15.00	Alunno B
15.30	Alunno C
16.00	Alunno D
16.30	Alunno E
17.00	<i>Break</i>
17.30	Alunno F
18.00	Alunno G
18.30	Alunno H